

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 2 - 5 Novembre 1970

DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL SENATO

Terminato l'iter della legge delega

All'esame dei Sindacati i primi due decreti governativi

INSODDISFAZIONE E RISERVE DELLA CISNAL - SCUOLA

Il disegno di legge per la proroga dell'art. 10 della legge 18 marzo 1968 n. 249 recante delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli statali è diventato legge dello Stato essendo stato approvato dalla Camera e dal Senato.

Al governo, ora, l'emanazione dei decreti delegati per rendere operante la legge. A tale fine il Ministro della Riforma, on. Gaspari, ha rimesso ai Sindacati la bozza di due decreti delegati: il primo riguarda la normativa di carattere generale e transitorio per il riordinamento delle carriere, organici e qualifiche dei dipendenti statali; il secondo reca le tabelle delle nuove paghe, stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome e della Scuola (in altra parte del giornale riportiamo le tabelle per il personale insegnante, riservandoci di pubblicare nel prossimo numero quelle per il personale non insegnante).

I due provvedimenti, secondo alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'on. Gaspari, dovranno essere sottoposti, entro il 15 novembre, all'approvazione della Commissione mista; in considerazione di ciò i Sindacati del pubblico impiego saranno convocati, non più tardi del 10 novembre, presso il Ministero della Riforma per fare conoscere le loro osservazioni e le eventuali proposte di modifica agli schemi dei decreti delegati; i testi definitivi saranno portati, entro il 20 novembre, alla approvazione del Consiglio dei Ministri.

Queste le notizie. Ma cosa dire della legge delega?

Il provvedimento è il frutto di un compromesso tra il governo e i Sindacati della "triplice"; meglio, del cedimento di questi Sindacati nei confronti del governo. A tale riguardo giova forse ricordare che nel giugno 1969 CGIL, CISL e UIL sottoscrissero un accordo con il governo rinunciando a molte richieste avanzate con decisione dalla base; la CISNAL non volle dare il proprio avallo all'accordo considerandolo del tutto insoddisfacente.

Malgrado la posizione di cedimento e di acquiescenza della "triplice", la legge di delega per la riforma della Pubblica Amministrazione è uscita dal Parlamento migliorata, anche a seguito della dura battaglia che i parlamentari della CISNAL, i soli sindacalisti presenti al dibattito, hanno affrontato prospettando gli argomenti e i motivi sostenuti dalle categorie interessate.

E' da considerare elemento positivo il fatto che il provvedimento presenta maggiori contenuti e prevede disponibilità finanziarie più consistenti rispetto alla legge del 18 marzo 1968 n. 249.

Rimangono, tuttavia, innegabili aspetti negativi.

La legge, infatti, non propone alcuna soluzione del problema dell'allineamento dei trattamenti degli statali a quelli di altri settori del pubblico impiego, rimanda alle calende greche la riliquidazione delle pensioni, non prende in esame il periodo di prova degli insegnanti.

Questi problemi sono per la CISNAL impegnativamente aperti per il futuro programma sindacale, rivolto al conseguimento di non rinunciabili obiettivi, quali quello delle mensilità aggiuntive, di più adeguati sistemi di scala mobile, di attribuzione degli aumenti periodici, di quote di aggiunta di famiglia e di valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Gli accordi del 1969 tra le tre Confederazioni ed il Governo, inoltre, non hanno realizzato le giuste rivendicazioni del personale delle varie carriere, tra cui quella della parità retributiva in corrispondenza degli ex-coefficienti di stipendio. Questa situazione

si è riflessa nelle nuove tabelle, rendendo ancora più grave, in molti casi, la disparità di trattamento. Più di qualsiasi discorso, possono essere le cifre a confermare quanto abbiamo detto.

Se si getta un piccolo sguardo intorno, balzano evidenti le sperequazioni tra carriere relative a personale di diverse amministrazioni. Il colonnello, infatti, con un coefficiente 500 ha il parametro 495, il direttore di divisione (coeff. 500) ha i parametri 426 e 387; il professore di ruolo "A" (finale) con un coefficiente 580 si è visto assegnare il parametro 443; il preside di 2ª categoria (iniziale) e il professore di ruolo "B" (finale) con un coefficiente 522 hanno il parametro 397.

Non vogliamo fare, qui, paragoni, anche perché abbiamo il massimo rispetto per il lavoro altrui. Ma non possiamo non rilevare che la valutazione della funzione svolta dagli insegnanti

(Continua a pag. 4)

e. m.

NEI GIORNI 28-29 E 30 OTTOBRE

Università in sciopero

LA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DAL SINAIU - CISNAL

I professori ordinari, incaricati, aiuti, assistenti ordinari e dottori ricercatori delle Università italiane si sono astenuti da ogni attività didattica e scientifica nei giorni 28, 29 e 30 ottobre.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione di rappresentanti delle predette categorie promossa dal SINAIU - CISNAL (Sindacato Nazionale Insegnanti Universitari) avvenuta il 27 ottobre a Roma nella sede confederale.

La manifestazione di protesta è stata decisa per sottolineare all'opinione pubblica e a tutte le categorie interessate la necessità che venga affrontato con rapidità ed oculatezza il problema della auspicata riforma universitaria onde poter realizzare nell'Università la dignità della funzione docente, lo effettivo servizio del diritto allo studio e ricreare nei giovani la fiducia in una Scuola che sia all'altezza della sua funzione.

Gli intervenuti hanno rilevato che la lentezza governativa

nell'affrontare il problema della riforma, anche in relazione ai documenti legislativi presentati, contribuisce ad aumentare lo stato di disagio di tutte le componenti universitarie.

E' ciò anche in relazione all'accresciuta popolazione universitaria, cui fa riscontro una spaventosa carenza quantitativa di docenti e la deficienza assoluta di aule ed impianti e contribuisce altresì a rendere sempre più opaca la funzione che gli atenei devono svolgere nel contesto della nostra società.

Tale situazione va aggravandosi progressivamente — questa la constatazione unanime degli intervenuti — con innegabile ed esecrabile decadimento della cultura italiana.

I rappresentanti delle categorie che operano in seno all'Università, inoltre, hanno preso impegno per una decisa azione diretta a riportare negli atenei la serietà degli studi e a restituire ad essi pienamente la funzione del magistero per la dignità del sapere.

Celebrato dalla CISNAL a Roma il XX anniversario della sua fondazione

Approvato dal CDC un ordine del giorno sui problemi della Scuola

La CISNAL ha celebrato il 30 ottobre a Roma il 20° anniversario della sua fondazione. L'assemblea costitutiva della CISNAL infatti, si svolse a Napoli, nella sala Maddaloni, il 20 marzo 1950.

L'on. Roberti ha pronunciato il discorso celebrativo imperniato sulla ragione d'essere della CISNAL alla presenza dei componenti della Segreteria Confederale, del Comitato Direttivo Centrale, dei Se-

cretari delle Unioni, dei Sindacati, delle Federazioni, dei Presidenti dell'Enas, Bloise, dell'Enipa, sen. Nencioni. Di particolare significato la presenza dei massimi dirigenti del Movimento Sociale, primo fra i quali l'on. Almirante.

Alla cerimonia è intervenuto, in rappresentanza dei Sindacati spagnoli l'Addetto Sociale della Ambasciata Spagnola presso il Quirinale, dott. Hernandez.

Il ruolo della CISNAL può essere indicato in tre punti essenziali.

Il primo punto riguarda l'azione che la CISNAL svolge per far valere l'istanza di promozione dei lavoratori da strumenti dipendenti dell'impresa a soggetti partecipanti della responsabilità per la conduzione dell'organismo produttivo, attraverso la cogestione che, superando la sterile ed antistorica posizione classista, costituisce il fattore determinante della nuova rivoluzione sociale.

Il secondo punto concerne l'azione per l'inserimento istituzionale del Sindacato fra gli organi chiamati a formare la volontà collettiva nel governo della economia della Nazione attraverso una sostanziale riforma dello Stato, secondo una concezione, anch'essa moderna e rivoluzionaria, aderente alle esigenze dell'attuale società civile.

E' appena il caso di rilevare che i principi suddetti, un tempo misconosciuti, vanno ora penetrando sempre più profondamente nel mondo del lavoro e della produzione.

Per quanto riguarda il terzo punto si può tranquillamente affermare

che le circostanze storiche hanno assegnato alla CISNAL la funzione, oggi prevalente su tutte le altre, di unica alternativa di libertà nell'attuale momento sindacale in cui si profila il pericolo dell'asservimento di tutto il sindacalismo italiano ai metodi ed alle ideologie comuniste.

Dopo la cerimonia, sobria ma piena di significato, della celebrazione del ventennale, si sono svolti i lavori del Comitato Direttivo Centrale della Confederazione.

Nel corso di questi lavori hanno preso la parola De Bella il quale si è soffermato sull'attività dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA e Lozzi che ha illustrato un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal CDC, il cui testo pubblichiamo a parte.

A pagina 2

Le tabelle dei nuovi stipendi per il personale insegnante

A pagina 3

Rilievi della CISNAL-SCUOLA sul nuovo stato giuridico

A pagina 4

Le norme per il concorso a 320 posti di direttore didattico

I nuovi stipendi per il personale insegnante

Ecco la tabella degli stipendi in vigore dal 1° luglio 1970 per il personale insegnante delle università, dell'istruzione secondaria, della istruzione artistica e dei convitti nazionali ed educandati femminili.

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendi dal			Stipendio annuo lordo dall'1-7-1970
		1° luglio 1970	1° luglio 1972	1° luglio 1973	
UNIVERSITA'					
Professore universitario	825				6.083.750
	772	4			5.674.200
	609	4			4.476.150
	535	5			3.932.250
Professore universitario aggregato	443	3			3.256.050
	614				4.512.900
	565	4			4.152.750
	465	4			3.417.750
Professore universitario incaricato:	443	3			3.256.050
	387				2.844.450
	387				2.844.450
	243				1.786.050
Assistente universitario di ruolo - Astronomo e ricercatore	443				3.256.056
	387	4			2.844.450
	317	6			2.329.950
	243	2			1.786.050
Assistente incaricato	243				1.786.050
	243				1.786.050
	243				1.786.050
	243				1.786.050
- I parametri ed i relativi periodi di anzianità indicati nella presente tabella unica per i professori universitari di ruolo e per gli assistenti universitari di ruolo si applicano rispettivamente ai professori di ruolo ed agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina.					
ISTRUZIONE SECONDARIA					
Preside 1ª categoria	535				3.932.250
	443	4		3	3.256.050
Preside 2ª categoria	443				3.256.050
	397	4		3	2.917.950
Professore ruolo A	443				3.256.050
	397	5		4	2.917.950
	341	5		5	2.506.350
	307	5		5	2.256.450
	243	2		2	1.786.050
	397				2.917.950
Professore ruolo B	307	9		8	2.256.450
	243	4		4	1.786.050
	208	2		2	1.528.800
	307				2.256.450
Professore ruolo C	243	10	9	8	1.786.050
	208	6	6	6	1.528.800
	165	2	2	2	1.212.750
	307				2.256.450
Insegnanti tecnico pratici istituti 1° grado	307				2.256.450
	243	6		5	1.786.050
	208	4		4	1.528.800
	165	2		2	1.212.750
Insegnanti tecnico pratici istituti 2° grado	307				2.256.450
	243	10	9	8	1.786.050
	208	6	6	6	1.528.800
	165	2	2	2	1.212.750
ISTRUZIONE ARTISTICA					
Direttore dei conservatori di musica e delle accademie di arte drammatica e di danza	609				4.476.150
	535	4		3	3.932.250
	535				3.932.250
	443	4		3	3.256.050
Direttore scuola d'arte	443				3.256.050
	397	4		3	2.917.950
	535				3.932.250
	443	9		8	3.256.050
Professore 1° ruolo	341	2		2	2.506.350
	443				3.256.050
	341	13		12	2.506.350
	307	2		2	2.256.450
Professore 2° ruolo	443				3.256.050
	397	5		4	2.917.950
	341	5		5	2.506.350
	307	5		5	2.256.450
Professore 3° ruolo	243	2		2	1.786.050
	397				2.917.950
	307	9		8	2.256.450
	243	4		4	1.786.050
Professore 4° ruolo	208	2		2	1.528.800
	307				2.256.450
	243	6		5	1.786.050
	208	4		4	1.528.800
Insegnante d'arte applicata degli istituti d'arte	307				2.256.450
	243	6		5	1.786.050
	208	4		4	1.528.800
	165	2		2	1.212.750
Insegnante d'arte applicata delle scuole d'arte	307				2.256.450
	243	10	9	8	1.786.050
	208	6	6	6	1.528.800
	165	2	2	2	1.212.750
Assistente delle accademie delle belle arti e pianista accompagnatore (L. 1-10-1960, n. 1178)	297				2.182.950
	255	2			1.874.250
	218	4			1.602.300
	178	2			1.308.300
Assistente liceo artistico e accompagnatore di pianoforte (L. 1-10-1960, n. 1178)	297				2.182.950
	255	6			1.874.250
	218	4			1.602.300
	178	2			1.308.300
CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI FEMMINILI					
Rettore di convitto e direttrice di educandato	535				3.932.250
	443	4		3	3.256.050
Vice rettore di convitto e vice direttrice di educandato	443				3.256.050
	397	4		3	2.917.950
Vice rettore aggiunto di convitto	397				2.917.950
	307	9		8	2.256.450
	243	4		4	1.786.050
	208	2		2	1.528.800

Discriminazioni al Ministero P.I.

Promossa una interrogazione parlamentare dalla CISNAL-SCUOLA

Sebbene possa sembrare che il principio che a lavoro uguale debba corrispondere uguale mercede sia oggi unanimemente riconosciuto e giuridicamente oltre che moralmente fondato, accade tuttavia al Ministero della Pubblica Istruzione che ad impiegati i quali abbiano lo stesso grado ed esplicino lo stesso servizio sia fatto un trattamento diverso. Ad alcuni, infatti, viene attribuito un "compenso speciale" o "premio di espansione scolastica" che ad altri si tenta di negare o di corrispondere in misura ridotta con la scusa che si tratta di personale "comandato".

Presso l'Ispezzione per l'istruzione artistica, ad esempio, presta servizio in posizione di "comando" un numero considerevole di impiegati amministrativi appartenenti ai ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli Istituti dipendenti dall'Ispezzione stessa. Personale "comandato", d'altra parte, si trova, in qualche caso da più di un decennio, in tutti gli Uffici del Ministero per sopperire a gravi ed urgenti esigenze di lavoro.

Ovviamente detto personale svolge, secondo il grado e la carriera alla quale appartiene, lo stesso lavoro del personale appartenente all'amministrazione centrale ed è impegnato nel servizio senza alcuna differenziazione con quello.

Per contro il "premio di espansione scolastica" in un primo tempo era stato concesso ai soli impiegati dei ruoli del Ministero e soltanto in un secondo tempo, dopo scioperi e proteste dei "comandati", esteso anche a loro. Ma l'attribuzione, in violazione degli impegni assunti, venne poi fatta in misura inferiore del 50 per cento rispetto al "compenso" fissato per il personale dell'Amministrazione centrale. Tale discriminazione era, evidentemente ancor più ingiustificata ed assurda dell'originaria esclusione. Nuove agitazioni condussero all'accomodamento secondo il quale i fondi inizialmente stanziati furono integrati, in modo da far raggiungere la parità del premio tra le due categorie di impiegati, con fondi reperiti dalle varie direzioni presso le quali il personale comandato presta servizio.

Però, niente finora sono riusciti ad ottenere i "comandati" presso l'Ispezzione dell'istruzione artistica, per i quali non si sono trovati i soldi.

Il personale in posizione di comando del Ministero della P.I. ritiene intollerabile la discriminazione cui è fatto segno ed è stanco di dover ogni volta protestare e scioperare per ottenere il rispetto della parità dei diritti che discendono dalla parità del lavoro.

Sul problema il Segretario Generale della CISNAL on. Roberti e l'on Pazzaglia hanno rivolto al Ministro della Pubblica Istruzione

la seguente interrogazione con richiesta di risposta scritta.

"I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della Pubblica Istruzione per sapere se è a sua conoscenza che al personale comandato in gran parte da vari anni, presso i servizi centrali del Ministero il premio di "espansione scolastica" viene corrisposto nella misura del 50 per cento rispetto a quella attribuita al personale dei ruoli centrali, avente uguali qualifiche e funzioni; il provvedimento, quanto mai discriminatorio, ha indotto la categoria ad effettuare nel passato

una manifestazione di sciopero, conclusasi positivamente dopo lo impegno assunto dal Ministro dell'epoca, in base al quale il premio in parola sarebbe stato attribuito in misura uniforme a tutto il personale in servizio al Ministero, senza distinzione di provenienza.

Poiché l'impegno assunto non ha avuto seguito, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga di disporre l'applicazione del principio accettato dal suo predecessore, considerato che il sistema discriminatorio finora adottato non trova giustificazione né giuridica né morale".

DALLE PROVINCE

PARMA

Nei locali dell'Unione Provinciale CISNAL di Parma il Segretario Nazionale del SISME-CISNAL, prof. Paride De Bella, ha presieduto una riunione dei Segretari Provinciali di categoria dell'Emilia e della Lombardia e un'assemblea degli iscritti della Sezione di Parma.

Dopo aver ascoltato le relazioni di tutti gli intervenuti sulla situazione sindacale delle loro province, il Segretario Nazionale ha fatto una breve esposizione sulle decisioni prese dalla Segreteria Nazionale in

Convocata la Giunta del SINAIE-CISNAL

La Giunta Nazionale del SINAIE è convocata a Roma, presso la sede di via Principe Amedeo 42, nei giorni 19-20 e 21 novembre 1970 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) esame della situazione sindacale;
- 2) stato giuridico;
- 3) organizzazione;
- 4) varie.

campo organizzativo ed ha impartito disposizioni per l'ulteriore potenziamento del Sindacato

Subito dopo, nella sala delle riunioni, ha avuto luogo l'assemblea, alla quale hanno partecipato anche i dirigenti delle altre province.

Presentato dal rag. Mario Migliaccio, Segretario Provinciale dell'Unione CISNAL di Parma, il prof. De Bella ha illustrato ampiamente lo stato attuale della situazione sindacale della scuola media italiana, soffermandosi sui problemi più importanti ancora insoluti o solo parzialmente risolti ed esponendo, per ciascuno di essi, la posizione assunta dal SISME-CISNAL.

Dopo un breve saluto portato dal

prof. Silverio Bacci, dirigente del settore Scuola del MSI, si è aperta un' appassionata discussione sulla relazione del prof. De Bella. Alla discussione hanno partecipato, fra gli altri, i professori Camizzi e Carbone di Parma; Mariscotti, Segretario Provinciale di Piacenza; Colombo, Segretario Provinciale di Milano; Bracuto, Segretario Provinciale di Mantova; Merli, Segretario Provinciale di Bologna; Mina, Segretario Provinciale di Como; Mangiarotti, Segretario Provinciale di Cremona.

Chiusa la discussione, sono rimasti in sala gli iscritti della Sezione di Parma, che hanno proceduto all'elezione delle cariche sociali. Sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo i professori Antonio Bezzi, Rosario Carbone, Enrica Dardani, Gabriella Dosi, Anna Maria Branchi.

Il Consiglio Direttivo ha proceduto alla nomina del prof. Bezzi a Segretario Provinciale; del prof. Carbone a Vice Segretario Provinciale e della professoressa Dardani a Segretaria Amministrativa.

LATINA

Il direttivo del SINAIE di Latina è stato così costituito: Segretario Provinciale, Rosa Campi; Vice Segretario, Virgilio Grassucci; Tesoriere, Francesco Collin-

vitti.

Queste nomine sono avvenute nel corso di una assemblea svoltasi nei locali dell'Unione Provinciale alla quale hanno preso parte numerosi insegnanti.

Il saluto della Segreteria nazionale è stato recato da Lozzi, il quale inoltre ha rassicurato gli intervenuti sulla decisa volontà del SINAIE di riprendere l'azione interrotta lo scorso giugno per l'accoglimento totale delle richieste avanzate dalla categoria.

RIETI

Nei locali dell'Unione Provinciale Lavoro CISNAL di Rieti, si sono riuniti i soci del Sindacato Provinciale Insegnanti Elementari-SINAIE per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

La relazione, svolta dal Segretario uscente, Felice Cherubini, ha riscosso consensi unanimi ed ha dato luogo ad un vivace dibattito incentrato sui problemi riguardanti l'organizzazione del Sinaie e la condizione degli insegnanti nella provincia.

All'inizio dei lavori, il Segretario Nazionale Lozzi, nel porgere il saluto e l'augurio degli organi centrali del Sindacato, ha delineato il programma rivendicativo del Sinaie per il prossimo futuro.

La elezione per il rinnovo del direttivo ha dato il seguente esito: Segretario provinciale, Felice Cherubini; Vice Segretario Vincenzo Colandrea; Cassiere economo, Oscar De Amicis.

MILANO

Il giorno 10 dell'ottobre scorso si è tenuto in Milano nella sede della CISNAL il congresso provinciale del SINAIE per procedere al rinnovo delle cariche direttive.

La segreteria nazionale del Sinaie ha inviato un telegramma augurale.

Sono risultati eletti alle cariche direttive: Pasquale Pirelli - Segretario; Giuseppe Polito - V. Segretario; Ginevra Gallo - economo-cassiera; Silvio Rizzi, Anna Maria Finmano, Luisa Longo, Angelo Ruggiero, Ambrogio Pennacchiotti, Aldo Vittorio Petrino, Consiglieri.

La Segreteria Nazionale del SINAIE ha nominato il dott. Aldo Vittorio Petrino coordinatore del SINAIE per l'Alta Italia.

Al collega Petrino auguri di buon lavoro.

Realistiche proposte del SISME per il problema delle abilitazioni

L'istituzione di un quinto anno di corso ha solo parzialmente risolto il problema delle abilitazioni. In merito il SISME, il 29 ottobre ha inviato al Ministro della P.I. la seguente nota:

"In riferimento al D.M. 25 luglio 1970, che istituisce un quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante, questa Segreteria, mentre esprime la propria incondizionata approvazione per tale istituzione, la quale viene incontro in maniera concreta alle legittime aspirazioni degli studenti delle facoltà di Lettere, di Lingue Straniere, di Matematica e di Scienze Naturali, che desiderano dedicarsi all'insegnamento, si permette di osservare quanto segue.

La frequenza del quinto anno di corso non deve essere limitata ai soli neo-laureati, perché, con tale limitazione si verrebbe a creare una ingiusta sperequazione fra i giovani neo-laureati e i colleghi più anziani, che da anni insegnano nelle scuole medie, i quali si vedrebbero scavalcati dai neo laureati nelle graduatorie per gli incarichi e supplenze, mentre è stata loro tolta, con un provvedimento intempestivo, la possibilità di conseguire l'abilitazione con il vecchio sistema del concorso esame.

Questa Segreteria si permette di

ricordare la netta opposizione espressa a suo tempo dal SISME-CISNAL al blocco delle abilitazioni prima del reale funzionamento dei corsi abilitanti.

Pertanto si permette di sottoporre al benevolo accoglimento della S.V. le seguenti proposte:

1) si dia la possibilità a tutti i laureati sforniti di abilitazione di iscriversi al quinto corso, di cui al D.M. di cui sopra;

2) si esamini con benevolenza e si ottenga che i due rami del Parlamento discutano con urgenza il progetto di legge n. 849 "Nuove norme per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado", presentato dal Senatore Dinario il 3-10-1969.

La sollecita approvazione di tale progetto di legge darebbe il modo a varie migliaia di colleghi di conseguire la cosiddetta "abilitazione didattica", con tutte le garanzie che il progetto di legge prevede.

Le nostre due proposte, oltre ad arrecare un beneficio tangibile alla benemerita categoria dei professori non di ruolo sforniti del titolo di abilitazione, diminuirebbero il loro numero, oggi veramente ingente e destinato ad aumentare ogni anno, rendendo in tal modo più facile il funzionamento dei tanto attesi corsi abilitanti".

Rilievi della CISNAL-SCUOLA sul nuovo stato giuridico

Pubblichiamo di seguito il testo di alcuni rilievi sul nuovo stato giuridico. Questi rilievi vogliono essere soltanto l'inizio di un approfondito esame del documento che la CISNAL-SCUOLA intende affrontare con le categorie interessate.

“Lo stato giuridico dovrà delineare una nuova figura di docente”. Queste parole di colore oscuro troviamo scritte (non al sommo di una porta, ma), a mo' di premessa, nel disegno di legge sullo stato giuridico presentato al parlamento dal governo della Repubblica.

In esse, a nostro avviso, è da ricercare la chiave di volta di quanto il governo si propone di fare per dare sistemazione organica allo status del personale insegnante.

Come è noto, la legge-delega (tale è il disegno di legge di cui discorriamo), è una fonte legislativa di principi e di criteri direttivi. Ebbene, coordinando il principio (su riferito) posto a premessa, con gli altri contenuti degli otto articoli del disegno di legge, ne viene fuori una legge che — se approvata nel testo proposto — darebbe al governo carta bianca.

Che cosa significa che l'impegno professionale... della nuova figura di docente... dovrà corrispondere alle esigenze di una scuola moderna adeguata allo sviluppo della società italiana? Nulla e tutto.

Che cosa significa, relativamente agli aspetti economici, che sarà tenuto conto “per quanto possibile... dei rapporti interni ed esterni stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, nella misura in cui sarà previsto un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni?” Significa che sono stati definitivamente buttati a mare gli impegni del giugno 1969 e del giugno 1970?

Che cosa significa “determinazione degli obblighi di servizio... nella prospettiva di realizzazione della scuola integrata aperta alle esigenze della società?” Nulla e tutto.

La nuova figura di docente

Di fronte a tali grossi interrogativi, ci vien fatto di domandarci ancora: con la legge sullo stato giuridico del personale della scuola, si vuole dare disciplina giuridica al complesso dei doveri e dei diritti che sostanziano il contenuto del rapporto di pubblico impiego di tale personale; o si vuole introdurre, magari alla chetichella, una riforma di struttura della scuola italiana, una riforma — cioè — delle istituzioni scolastiche italiane?

L'articolo 1 del d.d.l. si riferisce ad una “scuola moderna adeguata allo sviluppo della società italiana”; l'articolo 2 si riferisce alla “prospettiva di realizzazione della scuola integrata aperta alle esigenze della società, impegnata ecc. ecc...”. Là dove si accenna agli aspetti economici (art. 1, comma 2) si parla addirittura di prestazioni richieste dalla “nuova struttura della scuola”.

E' vero che lo status del personale della scuola è condizionato dalle strutture scolastiche. Ma è anche vero che è la disciplina giuridica delle strutture scolastiche a precedere quella sullo stato degli insegnanti e non viceversa. Quando si parla di “stato giuridico” degli insegnanti (e di tutto il personale della scuola), la normativa relativa non può riferirsi alle strutture scolastiche esistenti. A meno che non si voglia cogliere l'occasione di tale legge per introdurre di contrabbando modifiche all'ordinamento scolastico.

Gli aspetti economici

La disciplina prevista in merito al problema economico, ha veramente il sapore della truffa.

La 831? Sì, ma... “per quanto possibile”.

Il mantenimento dei rapporti retributivi fissati da tale legge e garantiti da solenni impegni successivi, resta subordinato:

— alla disciplina del riassetto ge-d. di cui alla legge 18 marzo 1968, e di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dal nuovo testo approvato recentemente dal parlamento;

— al miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla “nuova struttura della scuola”.

La prima condizione ha già dato i suoi frutti (ovviamente, negativi). Le tabelle parametriche predisposte per il personale della scuola, dal ministero per la riforma burocratica, proprio in applicazione della legge 249/1968, violano il principio della “831” (sull'argomento ci siamo intrattenuti sull'ultimo numero di questo giornale). Che cosa accadrà allorché la legge-proro-

ga e modificatrice sul riassetto degli statali sarà entrata in vigore, lo sapremo a suo tempo.

L'altra condizione (il miglioramento quantitativo) si illumina di tutto il suo significato se posta in relazione a quanto il d.d.l. afferma al punto 3) dell'articolo 2: “determinare gli obblighi di servizio distinguendo fra essi, per il personale docente, quelli di insegnamento, con l'indicazione degli orari, nella prospettiva di realizzazio-

ne della scuola integrata aperta alle esigenze...”.

Da tale articolo si evince:

— che gli obblighi di insegnamento dovrebbero essere solo una parte degli obblighi di servizio;

— che si progetta far carico agli insegnanti di attività integrative scolastiche;

— che si pensa a realizzare la c.d. scuola a tempo pieno trasformando gli insegnanti in una sorta di assistenti sociali.

Non sarà male, a questo punto, ricordare che in sede di commissione sindacale (1° gruppo), solo il sindacato scuola della CGIL si pronunciò per la obbligatorietà delle prestazioni integrative (o complementari). Il sindacato professori della CISL dichiarò di poterle considerare “tendenzialmente obbligatorie” (!).

Ristrutturazione delle carriere

Siamo d'accordo con la esigenza di eliminare alcune anomalie — del tipo di quelle indicate dal d.d.l. — e di armonizzare meglio le carriere degli insegnanti.

Ma anche qui, tra il dire (affermando, fra l'altro, una semplice esigenza e non un principio direttivo) e il fare (il che sarà compito del decreto legislativo, quindi del governo) vi è una notevole differenza. Ne ripareremo a suo tempo. Per noi resta comunque fermo un punto: la necessità di informare la carriera degli insegnanti (a qualunque ruolo essi appartengano) agli stessi principi e criteri che presidono la determinazione e lo sviluppo delle carriere degli impiegati civili dello Stato e degli ufficiali delle forze armate:

— il principio (riconfermato dalla nuova legge delega per il riassetto in corso di pubblicazione) secondo cui a parità od equivalenza di funzioni deve corrispondere uguale trattamento;

— l'anzianità di servizio.

Il che comporta:

— che, in ogni ruolo, ad ogni insegnante sia corrisposto lo stipendio iniziale uguale a quello attualmente corrispondente all'ultimo coefficiente (o ultimo parametro);

— che da tale base siano calcolati gli scatti per anzianità di servizio.

Insegnamento, sperimentazione

Anche qui ci troviamo di fronte ad una scatola chiusa dal contenuto pericolosamente esplosivo.

Afferma il punto 1) dell'articolo 2 del d.d.l., che “lo stato giuridico dovrà inoltre garantire la effettiva libertà

— di insegnamento e

— di sperimentazione didattica”.

Quando si pensi che tale formulazione è stata preceduta:

— dalla proposta del ministro di abolire i programmi ministeriali di insegnamento;

— dalla presa di posizione della CGIL-Scuola, in sede della ricordata commissione sindacale (“garanzia di una effettiva libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica, possibilità di sperimentazione di contenuto e di metodo finalizzata allo sviluppo della personalità degli alunni nei limiti del solo dettato costituzionale”), si ha la misura esatta di ciò che

potrebbe prepararsi nella scuola italiana sotto la etichetta di un'altra libertà.

Nel corso dei lavori della più volte ricordata commissione di studio sindacale, i sindacati si trovarono, trattando tale argomento, quasi tutti divisi (compresi i sindacati dell'Intesa). Vi furono infatti ben sette definizioni della “libertà di insegnamento”. E questo sta a dimostrare la importanza politica dell'argomento.

La CISNAL-Scuola, d'accordo con la UIL-Scuola, propose la seguente definizione: “Garanzia di una effettiva libertà di insegnamento intesa:

— come scelta, da parte del docente, della metodologia e delle forme di sperimentazione didattica;

— come concreta, libera e responsabile attività sia formativa che informativa diretta allo sviluppo culturale e civico dell'allievo, rispettando la personalità;

— come indipendenza da qualsiasi pressione o da indirizzi che tendano ad eludere l'esplicazione delle suddette libertà;

— come indipendenza da qualsiasi pressione o da indirizzi che tendano ad eludere l'esplicazione delle suddette libertà; cioè nell'ambito delle norme generali sull'istruzione”.

Preoccupazione di tutti i sindacati presenti fu quella di fissare come tali libertà andavano intese. Nella formulazione che ora ci propone il governo, tale preoccupazione è scomparsa. Si garantiscono — indipendenti e complementari — due libertà:

— libertà di insegnamento;

— libertà di sperimentazione didattica.

I condizionamenti posti dalle norme proposte:

— “nel quadro dei principi garantiti dalla costituzione”;

— “nel rispetto del diritto degli alunni al pieno sviluppo della loro personalità”, sono pseudo condizionamenti. Tanto è vero: che i “principi garantiti dalla costituzione” sono richiamati da tutti i partiti (dai liberali ai comunisti); e che la “personalità” degli alunni è agevolmente condita in tutte le salse.

Alla luce di tale proposta normativa (aperta alle soluzioni più impensate), si spiegano le nostre preoccupazioni, che non sono preoccupazioni di categoria, ma preoccupazioni per la scuola italiana.

La lacune del d.d.l.

Rileviamo che il d.d.l. tace di alcuni argomenti che, fra l'altro, raccolsero la unanimità di consensi in sede di commissione sindacale. Intendiamo riferirci:

a) alla indicazione delle procedure, delle scadenze dei termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi esperibili contro provvedimenti relativi allo stato giuridico con specificazione degli atti aventi carattere di definitività;

b) alla definizione di norme vincolanti per l'immediato e continuo aggiornamento degli organici;

c) all'equiparazione del trattamento economico e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile.

E' veramente strano che su argomenti di tanta importanza, il d.d.l. taccia. Quale è il significato di tale silenzio? Non può certo addebitarsi a semplice dimenticanza la omissione di essi, quando si pensi che se ne trova abbondante trattazione nei verbali delle sedute della più volte citata commissione sindacale.

Organi di governo

Riservandoci di tornare all'esame del d.d.l. per affrontare altri argomenti, concludiamo questa prima panoramica affermando che concordiamo con le limitate innovazioni tracciate per ciò che attiene al “riordinamento degli organi collegiali”;

e ciò almeno per ciò che si riferisce al numero degli organi previsti (l'unica novità, è il consiglio di istituto) e al riaffermato principio che “i rappresentanti designati (alunni, genitori e componenti extrascolastiche) non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profitto degli alunni”.

Allo scopo di liberare il preside (o il direttore) da incombenze che nulla hanno a che fare con la sua specifica funzione direttivo-didattica, la CISNAL-Scuola aveva proposto la istituzione in ogni istituto (o scuola) del “direttore amministrativo”, perché ad esso fossero demandate competenze e responsabilità non didattiche. Ma di tale proposta non troviamo traccia nel d.d.l.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Le nuove retribuzioni per la scuola elementare

Ecco la tabella particolareggiata degli stipendi in vigore dal 1° luglio 1970, per il personale insegnante e direttivo della Scuola Elementare.

anni di perm.	ex coeff.	Parametro	Nuovo stipendio mensile	differenza mensile
MAESTRI				
1/2	220	165	101.062	+ 8.721
3/4	260	208	127.400	+17.067
5/6	1°	1°	130.585	+17.494
7/8	2°	2°	133.770	+17.920
9/10	3°	243	148.837	+30.229
11/12	4°	1°	152.558	+31.192
13/14	309	2°	156.279	+24.613
15/16	1°	3°	160.000	+25.042
17/18	2°	4°	163.720	+25.470
19/20	3°	307	188.037	+46.496
21/22	4°	1°	192.738	+47.905
23/24	402	2°	197.447	+31.481
25/26	1°	3°	202.040	+32.025
27/28	2°	4°	206.840	+32.575
29/30	3°	5°	211.541	+33.127
31/32	4°	6°	216.209	+33.646
33/34	5°	7°	220.943	+34.231
35/36	6°	8°	225.644	+34.783
37/38	7°	9°	230.345	+35.335
39/40	8°	10°	235.045	+35.935
DIRETTORI				
1/2	522	397	243.162	+27.987
3/4	"	"	249.241	+28.687
5/6	"	430	263.375	+37.442
7/8	"	"	269.959	+38.646
ISPETTORI				
1/2	580	443	271.337	+32.271
3/4	"	"	278.120	+33.077
SCATTI BIENNALI				
ex coeff.	Mensili	Parametro	Mensili	
MAESTRI				
260	2.758	208	3.185	
309	3.291	243	3.720	
402	4.149	307	4.700	
DIRETTORI				
522	5.379	397	6.087	
		430	6.584	
ISPETTORI				
580	5.976	443	6.783	

N.B. - Gli importi di cui sopra sono riportati al lordo di tutte le trattenute (Tesoro, ENPAS, ENAM, etc.) e dell'acconto in godimento che è il seguente: ex coeff. 220: 7.084; ex coeff. 260: 7.817; ex coeff. 309: 9.227; ex coeff. 402: 11.757; ex coeff. 522: 15.244; ex coeff. 580: 16.936.

NOTIZIE UTILI

DOCENTI SEIDECIMISTI

— Ad iniziativa del SISME-CISNAL è stato presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la immissione nei ruoli degli insegnanti abilitati che nei concorsi a cattedre hanno superato le prove di esame con almeno sei decimi.

CONCORSO MAGISTRALE

— Il Ministro della Pubblica Istruzione in data 29 ottobre 1970 ha dato disposizioni per la presentazione di documenti da parte dei candidati al concorso magistrale in connessione con i fatti di Reggio Calabria.

Potrebbe verificarsi, infatti, che a causa della situazione determinatasi a Reggio Calabria, candidati al concorso magistrale bandito dal Provveditore agli studi di Reggio Calabria o da altri Provveditori, non possano ottenere tempestivamente dai competenti uffici della provincia di Reggio Calabria il rilascio di

documenti attestanti titoli valutabili ai fini del concorso.

In considerazione di tale evenienza, i Provveditori agli Studi sono autorizzati ad accettare, soltanto da parte dei candidati avanti precisati, sino al 25 novembre p.v., documenti rilasciati dai competenti uffici di detta provincia anche in data posteriore al 31 ottobre, purché riferiti a titoli acquisiti entro questa ultima data.

ISTITUTI PROFESSIONALI

— Con Ordinanza Ministeriale 26-10-1970 si dettano dichiarazioni integrative dell'ordinanza ministeriale 12-5-1970 concernente il conferimento degli incarichi di insegnamento teorico e pratico nei corsi sperimentali istituiti presso gli Istituti tecnici.

PROFESSORI PROVENIENTI DALLA LIBIA

— L'Ordinanza Ministeriale 30 ottobre 1970 detta disposizioni

per l'applicazione del D.L. 28-8-1970, n. 622 concernente la riassunzione in servizio dei professori italiani rimpatriati dalla Libia.

INSEGNANTI INCARICATI

— Il Ministro della P.I. ha dato disposizioni telegrafiche (circolare n. 344 del 27-10-1970) per la retribuzione degli insegnanti incaricati non licenziabili per i quali non sia stato possibile il completamento d'orario.

INSEGNANTI PREPOSTI A CARICHE ELETTIVE

— La Legge 12-12-1966, n. 1078 detta disposizioni relative alla elezione a cariche presso enti autonomi territoriali (Province - Comuni) dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Con circolare n. 339 del 26-10-1970, il Ministro della P.I. ha impartito chiarimenti relativi alla interpretazione della legge su indicata.

PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30 OTTOBRE

Le norme per il concorso ordinario a 320 posti di direttore didattico

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 30 ottobre scorso reca il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione relativo al concorso ordinario, per esami e per titoli, a trecentoventi posti di direttore didattico in prova. Ecco il testo del decreto.

ART. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova (ex coefficiente 522) al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera A), purché abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

ART. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo - allegato A), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3^a Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (iscritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonché quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indi-

irizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonché le benemerite e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare. Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare lo orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo semprché il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

ART. 3.

I titoli valutabili, nonché i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditori agli studi.

I titoli che pervengono oltre il

termine di cui al 1° comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

ART. 4. (Omissis)

Prove d'esame

ART. 5.

Gli esami consistono di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale.

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato B).

Per lo svolgimento di ciascuna

delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei nella funzione di rettiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotte in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

ART. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova. Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio all'estero

ART. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3^a, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonché dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni i termini per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando.

Programma d'esame

Prova Orale

Pedagogia, filosofia, didattica

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi di insegnamento dal 1868 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi

organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del patrimonio scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassette sanitarie. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi di insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Legge delega

(Continuaz. da pag. 1)

T.P., dai professori di ruolo "C" e dagli insegnanti elementari (parametro 165) è uguale a quella del capo cantoniere, dell'operaio qualificato, del custode, del commesso capo (parametro 165) e inferiore, sia pure di poco, a quella del capo squadra manovali (parametro 166). Questa constatazione, avvevno modo di scrivere ora sono circa due anni e ci si perdoni questa autocitazione, riempirà certamente di orgoglio i maestri i quali si renderanno conto di avere fatto enormi passi in avanti da quando — volgeva alla fine l'800 — erano paragonati allo spaccacalegna.

Impegno primario dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA è quello di prospettare a tutti i livelli queste incongruenze che hanno colpito soprattutto il personale della Scuola.

Declassare la funzione degli insegnanti significa rendere un pessimo servizio alla nostra Scuola, già per tanti versi avvilita e mi-

sconosciuta. Lo sappiamo i responsabili della cosa pubblica. E sappiamo anche che gli insegnanti sono decisi a difendere, con i propri, gli interessi e l'avvenire della Scuola.

Insegnanti di Educazione Fisica

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL considerato

— che l'attività sportiva nella scuola, articolandosi, secondo le disposizioni di cui alla O.M. del 18-12-1969, nelle tre fasi di iniziazione, preparazione, competizione, tende a realizzare una vera e propria attività sportiva;

— che disciplinandola in tali termini, tale attività va oltre il compito di "indirizzare i giovani alle attività sportive" (di cui al D.P.R. 25-7-52, n. 11226);

— che l'attività sportiva nelle scuole così delineata presenta quindi le caratteristiche proprie di una attività extra scolastica;

concorda con le rivendicazioni della categoria degli insegnanti di educazione fisica, tendenti ad ottenere l'aumento del compenso specifico per l'attività prestata a favore dei Gruppi sportivi scolastici, aumento promesso da oltre un anno dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Direttore responsabile

EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma